

Zeitschrift: Bollettino della Società storica locarnese

Herausgeber: Società storica locarnese

Band: 24 (2020)

Artikel: L'internamento di minori e adulti in istituto : collocamento extrafamiliare e internamento amministrativo nel Ticino (1900-1981)

Autor: Bignasca, Vanessa

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1034027>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 10.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

L'internamento di minori e adulti in istituto: collocamento extrafamiliare e internamento amministrativo nel Ticino (1900-1981)

VANESSA BIGNASCA

Fino al 1981 decine di migliaia di persone adulte furono interne in istituto, senza una sentenza giudiziaria e aver commesso alcun reato. Analoga sorte toccò a quei bambini e bambine collocati all'infuori della propria famiglia sulla base di una decisione amministrativa, con scarse o inefficienti possibilità di ricorso. Situazioni che marcarono in modo indelebile la vita di queste persone e dei loro familiari.

Queste storie, a lungo confinate nella memoria individuale dei protagonisti coinvolti, sono soltanto da pochi anni oggetto di ricerca storica. Prendendo spunto dai più recenti studi scientifici ticinesi e nazionali, è qui ripercorsa la vicenda delle misure coercitive a scopo assistenziale e del collocamento extrafamiliare, sviluppata attorno a due interrogativi centrali: come fu possibile l'esistenza di tali misure coercitive, disciplinate legalmente ma in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), in Svizzera, nel Novecento? Quali erano gli obiettivi dell'internamento in istituto e quali le condizioni di vita?

Esplorando i concetti di diversità e di responsabilità sono sviluppate riflessioni sul significato di tali misure nel loro contesto storico e sulla pertinenza degli studi scientifici per nutrire il dibattito pubblico sul presente.

Le misure coercitive a scopo assistenziale e il collocamento extrafamiliare dei minorenni: definizione e dibattito odierno

Le misure coercitive a scopo assistenziale corrispondono a diverse pratiche imposte dallo Stato nei confronti di determinate persone allo scopo dichiarato di assisterli. Pur generalmente legali, esse violavano in modo tangibile la sfera personale come pure i diritti umani e possono essere riassunte con:

- l'internamento amministrativo, ovvero il collocamento di adulti o giovani adulti in strutture chiuse, come carceri, istituti psichiatrici, case di lavoro, senza aver commesso alcun reato ma per la sola l'assunzione di un comportamento considerato deviante;
- le sterilizzazioni e castrazioni forzate, vale a dire la privazione dei diritti riproduttivi di uomini e donne, al fine di prevenire «tare» nella discendenza o la prosecuzione di uno stile di vita considerato «inadeguato»;

- le adozioni forzate: l’obbligo o l’induzione a dare in adozione il proprio figlio, ad esempio nel caso di gravidanze al di fuori del matrimonio («illeggitive»);
- la sperimentazione di farmaci contro la volontà o all’insaputa degli individui, specialmente nelle cliniche psichiatriche;
- le misure nei confronti dei nomadi, come l’Opera dei Bambini della Strada che, dal 1926 al 1973, vide Pro Juventute collaborare con le autorità per il collocamento dei figli e delle figlie di famiglie nomadi in nuclei familiari «tradizionali» svizzeri, al fine di indurli a uno stile di vita sedentario;
- il collocamento extrafamiliare, ovvero la pratica di collocare dei minori al di fuori della propria famiglia d’origine, in istituto o in un altro nucleo familiare.

Queste pratiche erano in genere fondate su principi legali definiti ed erano imposte dallo Stato tramite una decisione amministrativa, dunque extragiudiziaria, a cui non era data la possibilità di ricorrere davanti a un tribunale. Tale procedura fu corrente fino al 1981 quando entrò in vigore una modifica del Codice Civile Svizzero (CCS) che, secondo i principi della CEDU – fondati anche sull’*habeas corpus* di cui si discorrerà in seguito – previde almeno la possibilità di rimedi giuridici adeguati.

Nell’ultima decade il dibattito pubblico attorno a queste misure si è animato, contrariamente al periodo precedente che vide queste pratiche confinate nelle memorie individuali delle persone coinvolte. Grazie all’attivismo di alcune di esse nacquero le prime associazioni di «vittime» che, dopo un percorso lungo e non senza ostacoli, hanno fatto valere la propria voce in sede politica, riuscendo a ottenere le scuse pubbliche da parte del Consiglio federale nel 2010 e nel 2013¹. La riflessione politica e il dibattito che ne conseguirono furono all’origine di due leggi. La prima, nel 2014, la Legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa, che riconosce alle vittime di internamento amministrativo l’«ingiustizia» subita, il loro diritto ad accedere agli atti d’archivio e dà il via a un progetto di ricerca nazionale. La seconda, nata da un’iniziativa popolare, nel 2016: la Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, che riconosce l’ingiustizia subita all’insieme delle persone vittime delle pratiche sopracitate, accorda loro un contributo di solidarietà pari a un massimo di 25'000 fr. e, oltre all’accesso ai propri atti, avvia un nuovo progetto di ricerca nazionale².

¹ Per un approfondimento: CPI, *L’arbitrarietà istituzionalizzata. Internamenti amministrativi in Svizzera 1930-1981. Rapporto finale*, Zürich, Neuchâtel, Bellinzona 2019, pp. 17 ss.

² Per una riflessione complessiva sul lavoro di memoria, il ruolo degli archivi e della ricerca storica si rinvia a: SCHWEIZERISCHE ARCHIVDIREKTORINNEN- UND ARCHIVDIREKTOREN-KONFERENZ (a cura di), *Erinnerung – Recht und Pflicht / Devoir de mémoire*, Zürich 2020.

Nel contempo, anche la ricerca storica ha consacrato il proprio interesse a questi temi, specialmente a seguito dell'evoluzione del dibattito pubblico e politico. Inizialmente, sono stati pubblicati i primi rapporti preliminari cantonali su queste misure – anche in Ticino³ –, per stabilire le leggi e individuare gli archivi da esplorare in successive ricerche. Poi, sul piano nazionale, sono stati conclusi progetti di più ampio respiro, sia sul collocamento extrafamiliare (progetto Sinergia «Placing Children in Care: Child Welfare in Switzerland (1940-1990)»⁴), sia sull'internamento amministrativo, con il progetto della Commissione Peritale Indipendente Internamenti amministrativi, concluso con la pubblicazione di 10 volumi, di cui l'ultimo di sintesi è disponibile interamente in italiano⁵. È invece attualmente in corso il Progetto del Fondo Nazionale Svizzero di Ricerca 76 consacrato all'insieme delle misure coercitive a scopo assistenziale e articolato in 27 progetti, di cui uno incentrato sulle pratiche di collocamento di minori nel nostro cantone tra gli anni Quaranta e Settanta del Novecento⁶.

Il dibattito è oggi aperto ed alimentato sul piano scientifico, oltre dalle pubblicazioni, dalle numerose conferenze tenute dai ricercatori e riceratrici in tutta la Svizzera, come quella per la Società Storica Locarnese oggetto di questo contributo.

L'internamento amministrativo degli adulti

Come fu possibile in Svizzera l'internamento di circa 60'000 persone sulla base di una decisione amministrativa fino al 1981? Uomini e donne rinchiusi per anni in carceri, istituti di lavoro forzato, ospedali psichiatrici, senza aver commesso alcun reato ma per un comportamento considerato «deviante» e ritenuto «pericoloso» per la società? Come vivevano la loro quotidianità?

Leggi e norme sociali: un tutt'uno?

Come anticipato, le misure come l'internamento amministrativo erano disciplinate legalmente da leggi che riproducevano delle norme

³ V. BIGNASCA, *Ricerca preliminare sulle misure coercitive a scopo assistenziale e sul collocamento extrafamiliare nel Cantone Ticino (1900-1981)*, 2015, https://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DCSU/AC/AS/Documenti/Misure_coercitive.pdf, consultato il 25 ottobre 2019.

⁴ I risultati sono pubblicati in G. HAUSS, T. GABRIEL, M. LENGWILER (sld), *Fremdplatziert. Heimerziehung in der Schweiz 1940-1990*, Zürich 2018.

⁵ CPI, *L'arbitrarietà istituzionalizzata...* Per il Ticino, si vedano in particolare i volumi 3, 4 e 8, disponibili gratuitamente sul sito dell'editore Chronos.

⁶ Si veda il progetto Cattacin «Collocamenti extrafamiliari di minori svizzeri e stranieri nelle regioni di frontiera: Vallese e Ticino», <http://p3.snf.ch/project-177439>, consultato il 24 giugno 2020.

sociali, all'origine della partizione tra comportamenti considerati normali e devianti⁷.

Nel nostro cantone tale pratica era disciplinata dalla Legge sull'internamento degli alcoolizzati e dei vagabondi, in vigore dal 1929 al 1985 senza mai essere oggetto di revisione⁸. La norma prevedeva che il Dipartimento Interni potesse privare un individuo della propria libertà tramite l'internamento in istituto, per un periodo dai sei mesi ai due anni, senza che la sua decisione fosse verificata o avallata da un tribunale, nemmeno in sede di ricorso. Le persone oggetto di questa misura sono designate dall'articolo 1 del testo legislativo: «Sono soggetti alla presente legge coloro i quali a cagione di *ubbriachezza abituale* o perché conducono *vita dissoluta e vagabonda* o sono dediti all'*ozio* o all'*accattonaggio*, compromettono la loro *sostanza* o quella dei loro congiunti o mettono in pericolo la loro *sicurezza* o quella degli altri» (art. 1)⁹.

I termini utilizzati dal legislatore, fortemente connotati e pur generici, permettono di intuire i principali comportamenti considerati problematici, che le recenti ricerche confermano essere esemplificativi delle ragioni di collocamento previste dalle disposizioni legislative adottate in altri cantoni.

Il consumo di alcool, la mancanza di un impiego fisso o la scarsa propensione al lavoro («oziosità»), l'assenza di una dimora stabile («vagabondaggio») erano motivi di collocamento soprattutto per gli uomini. La «vita dissoluta», da ricollegare alla moralità specie nella gestione di una sessualità allora ritenuta da confinare al matrimonio, era invece il criterio principale che fondava le decisioni di internamento delle donne. Tali comportamenti o stili di vita erano considerati problematici poiché costituivano una minaccia per l'ordine morale e sociale: il disturbo dell'ordine e della quiete pubblici, il mancato (auto)sostentamento economico e il pericolo per la morale pubblica.

Questi elementi inducono a riflettere sull'immagine ideale dell'uomo e della donna nella società dell'epoca, in altre parole sui ruoli sociali prestabiliti in funzione del genere che una tale legge aspirava a plasmare: all'uomo spettava il ruolo di sostenere economicamente la propria famiglia attraverso il lavoro; non avere un lavoro fisso o rischiare di comprometterlo a causa dell'eccessivo consumo di alcool era dunque considerato un comportamento «deviante» da correggere; la donna era invece tradizional-

⁷ V. BIGNASCA, *Leggi e luoghi dell'internamento amministrativo in Ticino (1900-1981)*, in «Rivista per le Medical Humanities» n. 44 (settembre-dicembre 2019), p. 16.

⁸ V. BIGNASCA, *Ricerca preliminare sulle misure coercitive...*, pp. 11-15.

⁹ Legge sull'internamento degli alcoolizzati e dei vagabondi del 18.2.1929, *Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi della Repubblica e Cantone del Ticino*, anno 1929, p. 107. Il corsoivo è dell'autrice.

mente considerata la guardiana del focolare domestico. Come tale, non le spettava soltanto occuparsi della casa, dei figli e del marito, bensì pure garantire la moralità della famiglia nel rispetto dei valori religiosi.

Le persone internate, dunque, non aderivano ai ruoli sociali sopra descritti, che poggiavano sui valori borghesi del lavoro, dell'ordine e della morale dei quali la società dell'epoca era intrisa¹⁰.

In conclusione, è importante precisare la complessità del fenomeno, che esula da una pratica disciplinata legalmente dal 1929. Se le radici restano da studiare in modo approfondito, è possibile affermare che già nell'Ottocento l'attenzione delle autorità nei confronti di persone come «mendicanti», «vagabondi», «alcoolizzati» o, in genere, persone molto povere era marcata, poiché erano previste misure assistenziali o di polizia¹¹. È inoltre da rilevare che, almeno da inizio Novecento, alcuni comuni ticinesi internarono per via amministrativa alcuni individui, spesso a beneficio dell'assistenza, in base alle possibilità previste dalla legge cantonale sull'assistenza del 1903 o, addirittura, senza alcuna base legale, nel caso di individui che ponevano problemi all'ordine pubblico¹². Ciò permetteva loro di evitare le procedure previste dal CCS, più laboriose poiché richiedevano un intervento giudiziario, o di evitare irrisorie e inefficaci condanne secondo il Codice penale cantonale che, in questi casi, prevedeva multe o brevi arresti. Le pratiche d'internamento furono poi disciplinate per volontà dell'autorità cantonale con la legge del 1929; non bisogna ignorare che, ai fini di una privazione della libertà, furono potenzialmente sfruttate zone d'ombra offerte da altre norme o da alcuni ambiti non ancora disciplinati sul piano legislativo, come l'internamento psichiatrico¹³.

Tali considerazioni permettono di ricongiungersi all'arbitrarietà insita nella pratica dell'internamento, sia dal punto di vista legislativo, per l'imprecisione delle norme, sia dal punto di vista procedurale. Per quest'ultimo punto, in effetti, la genericità nella definizione delle persone assoggettate lasciava un notevole margine d'apprezzamento alle autorità decisionali che, unite a scarsi rimedi giuridici, non permetteva un'adeguata garanzia dei diritti fondamentali delle persone coinvolte¹⁴. Secondo

¹⁰ Sui valori e il modello della società borghese concettualizzati dallo storico Manfred Hettling, si veda in relazione all'internamento amministrativo: AAVV, *Alltag unter Zwang. Zwischen Anstalsinternierung und Entlassung*, Zürich, Neuchâtel, Bellinzona 2019, pp. 20-21.

¹¹ L. LORENZETTI, *Povertà, assistenza e controllo sociale nel Ticino dell'Ottocento*, in «Pagine storiche luganesi» n. 7, 1995, pp. 193-256. Sulle basi legislative dell'internamento in Svizzera si rinvia a: AAVV, *Des lois d'exception? Légitimation et délégitimation de l'internement administratif*, Zürich, Neuchâtel, Bellinzona 2019.

¹² V. BIGNASCA, *Ricerca preliminare sulle misure coercitive...*, pp. 9-11.

¹³ Idem, p. 9.

¹⁴ Sulla natura arbitraria della prassi si veda: CPI, *L'arbitrarietà istituzionalizzata...*, pp. 57-63.

il professor Marco Borghi, specialista di diritto costituzionale, tali leggi violavano il principio dell'*habeas corpus*, ovvero il diritto di far esaminare la propria carcerazione, privazione o grave restrizione della libertà da un magistrato, ovvero un terzo rispetto al potere politico¹⁵. Tale principio, già affermato in Inghilterra dal 1679 e poi diffusosi in Europa, era parte della CEDU che la Svizzera ratificò nel 1974 proprio con una riserva in materia. Il dibattito attorno all'adesione integrale alla CEDU e la pressione di queste disposizioni internazionali indussero la Svizzera a rivedere la propria legislazione: nel 1978 fu approvata la modifica del Codice civile in materia di privazione della libertà a scopo di assistenza, che rese necessaria l'abrogazione di tutte le leggi cantonali sull'internamento amministrativo e impose la possibilità di ricorrere davanti a un tribunale nel caso sopra descritto. In Ticino, la legge decadde di fatto nel 1985 quando entrò in vigore la Legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 1983, ancora oggi la norma quadro di riferimento nell'ambito.

Per questo motivo, l'entrata in vigore della modifica del CCS nel 1981 è considerata una data significativa in materia. Tuttavia, secondo i riscontri delle ricerche, tale data non consiste tanto in una cesura nella pratica dell'internamento quanto in una sostituzione e reimpostazione dell'internamento grazie alla privazione della libertà a scopo di assistenza. In altre parole, viene sostenuto che la maggiore tutela giurisdizionale, unita a un approccio medico-sociale teso alla terapia e alla cura dell'individuo, abbia permesso di legittimare gli interventi nell'interesse stesso della persona privata della propria libertà¹⁶.

L'istituto quale luogo della «rieducazione»

In Ticino, come in ogni cantone, si pose il problema del luogo di internamento, anche perché tale misura interessò un numero importante di persone. Pur non disponendo di stime precise per il nostro cantone, è possibile affermare che, già alla fine degli anni Cinquanta, le persone coinvolte furono oltre un migliaio¹⁷.

Di conseguenza, le autorità ticinesi fecero capo a istituti di vario genere, anche fuori cantone¹⁸: la Casa per intemperanti La Valletta (Mendrisio), l'Ospedale neuropsichiatrico cantonale (ONC) di Mendrisio, gli Istituti penitenziari di Bellechasse nel Canton Friborgo e l'Istituto cattolico di rieducazione femminile del Buon Pastore di

¹⁵ V. BIGNASCA (a cura di), *Il diritto per le persone più vulnerabili. Intervista a Marco Borghi*, in «Rivista per le Medical Humanities» n. 44 (settembre-dicembre 2019), pp. 48-59.


¹⁶ CPI, *L'arbitrarietà istituzionalizzata...*, pp. 70-81.

¹⁷ Rendiconto del Consiglio di Stato, Dipartimento Interni, anno 1959, p. 58.

¹⁸ V. BIGNASCA, *Ricerca preliminare sulle misure coercitive...*, p. 35.



Internati amministrativi al lavoro nei campi circostanti La Valletta, 1934
Fonte: B. MANZONI, *L'ospedale psichiatrico cantonale di Mendrisio in Casvegno*,
Zürich 1934, p. 27)



Veduta generale dell'allora Manicomio Cantonale di Mendrisio-Casvegno anni Trenta
sulla destra, La Valletta.

Fonte: Archivio Ufficio stabili erariali, Bellinzona

Altstätten nel Canton San Gallo. Di questi, soltanto La Valletta fu appositamente concepita per ospitare gli uomini internati per via amministrativa, principalmente a causa del consumo di alcool. Gli altri, invece, erano istituti dal diverso scopo principale, come quelli penitenziari o psichiatrici – generalmente gestiti dallo Stato – oppure di rieducazione per adolescenti – in genere privati e gestiti da congregazioni religiose¹⁹. La scelta dell’istituto da parte delle autorità dipendeva da diversi fattori, come le loro disponibilità ricettive, il costo della retta (addebitato alla persona internata e alla sua famiglia, se non a carico dell’assistenza) e le caratteristiche dell’internato o dell’internata. Ad esempio, Bellechasse era privilegiato per le persone interne a più riprese o che presentavano problemi disciplinari: in quanto istituto penitenziario, infatti, il regime era più rigido.

I due principali istituti ticinesi, dalle diverse caratteristiche, erano situati nel medesimo comprensorio di Casvegno, raffigurato nella pagina precedente.

All’ONC fu destinata buona parte delle donne ticinesi oggetto di un internamento amministrativo, in assenza di una specifica struttura destinata all’attuazione di questa misura. Le interne amministrative erano ricoverate insieme alle pazienti psichiatriche, nei diversi padiglioni che componevano il cosiddetto manicomio-villaggio. L’istituto contava allora un considerevole numero di posti letto stazionari, dai 470 ai 770 circa, a causa di un approccio di cura radicalmente diverso, caratterizzato per molto tempo dall’assenza di servizi psichiatrici extramurali, e da una concezione a maglie larghe della malattia mentale, a cui si univano non di rado considerazioni relative alla devianza sociale²⁰. La Valletta, costruita al limite del parco di Casvegno, non faceva parte dell’ospedale psichiatrico. La «Casa per intemperanti» aprì i battenti nel 1932 e restò in attività fino al 1975, quando fu integrata a tutti gli effetti nell’ospedale psichiatrico quale padiglione medico. La struttura era concepita per sessanta-settanta persone e, negli anni, secondo un’analisi dei registri d’entrata, vi furono internati principalmente uomini per ragioni collegate al consumo di alcool²¹. La ragione della sua collocazione nel parco di Casvegno non risiede in una scelta concettuale, bensì nella possibilità di sviluppare sinergie con l’ospedale psichiatrico: in effetti, La Valletta poté usufruire dei servizi generali già presenti in loco, come la cucina e la lavanderia. L’ospedale psichiatrico ebbe l’occasione di beneficiare del prodotto del lavoro degli internati della

¹⁹ Sugli istituti in Svizzera si veda: AAVV, *Alltag unter Zwang...*

²⁰ E. GEROSA, «Evoluzione storica dell’ospedale neuropsichiatrico cantonale», in M. BORGHI, E. GEROSA (a cura di), *L’ospedale neuropsichiatrico cantonale di Mendrisio 1898-1978. Passato, presente e prospettive dell’assistenza socio-psichiatrica nel Cantone Ticino*, Bellinzona 1978, p. 410.

²¹ A. HEINIGER, «Façonner la déviance: les interné(e)s vu(e)s par le prisme des registres d’entrée des établissements», in AAVV, *Alltag unter Zwang...*, pp. 165-193.

Valletta, specialmente nell'ambito della produzione dei suoi laboratori artigianali. Il regime di vita nell'istituto per gli intemperanti era contraddistinto dalla condivisione della vita quotidiana, nel lavoro (obbligatorio), durante i pasti e il riposo, che avvenivano in un refettorio e in dormitori comuni. Essi erano sorvegliati da guardiani senza alcuna formazione professionale e non da infermieri psichiatrici, approssimativamente fino agli anni Sessanta²².

Lo scopo dell'internamento alla Valletta, oltre alla temporanea esclusione dalla società di un individuo considerato potenzialmente pericoloso per sé e per gli altri, risiedeva, secondo le autorità ticinesi, in una necessità rieducativa da espletarsi attraverso il lavoro. Questa visione è ben illustrata da un passaggio del Rendiconto del Consiglio di Stato sul Dipartimento Igiene (l'attuale Dipartimento Sanità e Socialità) dell'anno 1932 ed è condivisa in buona parte dei discorsi di altre autorità cantonali²³: «Il lavoro è senza dubbio il mezzo ideale per rieducare le deficienti energie volitive degli internati e per spronarli verso un tenore di vita ordinato e produttivo dal quale essi potranno, in seguito, ritrarre vantaggio nel loro ritorno alla vita libera»²⁴.

L'idea dichiarata alla base dell'internamento era dunque una rieducazione che avrebbe dovuto permettere un reinserimento nella società. Questa necessità rieducativa si configurava nella vita quotidiana degli internati con una giornata scandita dall'ordine e dal lavoro, che si estendeva secondo il Regolamento interno del 1934 dalle 9 alle 10 ore giornaliere, per almeno sei giorni settimanali²⁵. Le occupazioni principali erano costituite dal lavoro agricolo – almeno fino agli anni Sessanta – come da quello artigianale ed erano scelte in funzione delle necessità dell'istituto. I prodotti agricoli alimentavano sia gli internati della Valletta, sia i pazienti e le pazienti dell'ospedale psichiatrico. Il lavoro artigianale era svolto nei laboratori di fabbricazione dei materassi, di falegnameria e di calzoleria. La sua produzione – materassi, mobili, scarpe e pantofole – soddisfaceva i bisogni di entrambi gli istituti. Di conseguenza, il lavoro degli internati permetteva agli istituti di tendere verso un regime (quasi) autarchico nonché di limitare i costi di gestione²⁶, come mostrato nelle conclusioni delle ricerche della CPI²⁷.

²² V. BIGNASCA, «Un impiego ma non una professione: il guardiano della Valletta», in AAVV, *Alltag unter Zwang...*, pp. 506-516.

²³ Si veda, a proposito della realtà svizzera: CPI, *L'arbitrarietà istituzionalizzata...*, pp. 163-164.

²⁴ *Rendiconto del Consiglio di Stato*, Dipartimento Igiene, anno 1932, p. 91.

²⁵ AAVV, *Alltag unter Zwang...*, p. 688.

²⁶ Per gli istituti di questo genere era indispensabile limitare i costi di gestione: A. HEINIGER, «Préserver les deniers publics: le financement des établissements», in AAVV, *Alltag unter Zwang...*, pp. 113-164.

²⁷ CPI, *L'arbitrarietà istituzionalizzata...*, pp. 192-199.

L'ordine, altro elemento della «rieducazione», non si rifletteva soltanto in una giornata rigorosamente programmata, nella pulizia dei locali e nell'esecuzione delle attività quotidiane: alla Valletta, come in molti altri istituti, l'ordine, nella sua accezione di conformazione alle regole, era spesso imposto con la forza dai guardiani o dalla direzione, oppure indotto attraverso le punizioni, anche corporali²⁸. Queste condizioni d'internamento erano spesso vissute con sofferenza dalle persone interne, che tentavano di resistervi o di sfuggirvi, anche con tentativi estremi come il suicidio e l'evasione²⁹.

Il regime alla Valletta restò sostanzialmente invariato fino agli anni Settanta: ordine, lavoro e astinenza dall'alcool restarono i principi cardine della rieducazione. Alcuni cambiamenti furono tuttavia introdotti dagli anni Cinquanta quando l'alcolismo si affermò quale malattia (invece di essere considerato un vizio) e si svilupparono soprattutto possibilità di intervento in ambito psichiatrico: si pensi alle cure di disassuefazione dall'alcool fondate sulla dottrina dei riflessi condizionati di Pavlov. Inoltre, dagli anni Cinquanta fu organizzato un migliore accompagnamento medico degli internati³⁰, proprio mentre i limiti dell'internamento erano sempre più evidenti. Per queste ragioni, lo psichiatra Giuseppe Bosia, poi vicedirettore e direttore dell'istituto psichiatrico, si batté invano per rivedere la legge sull'internamento. Il suo obiettivo era di trasformare la legge in una norma dalla connotazione medica e non repressiva, finalizzata alla terapia e al reinserimento in istituti adeguati. Senza successo, per un mancato appoggio politico³¹. L'innovazione legislativa avrebbe probabilmente anticipato il destino della Valletta, ossia la sua trasformazione in padiglione medicalizzato integrato nell'ospedale psichiatrico, che avvenne in un periodo in cui la legge sull'internamento era sempre meno applicata. In effetti, in Ticino come in Svizzera, le trasformazioni sociali del secondo dopoguerra, la conseguente diminuzione del

²⁸ Si veda sulla Valletta: M. NARDONE, «Guardiani violenti alla Valletta: un internato protesta», in AAVV, «... je vous fais une lettre». *Retrouver dans les archives la parole et le vécu des personnes internées*, Zürich, Neuchâtel, Bellinzona 2019, pp. 161-63. Sull'istituto di Bellechasse: V. BIGNASCA, «Violences et pratiques punitives à Bellechasse (1930-1950)», in AAVV, *Alltag unter Zwang...*, pp. 439-456.

²⁹ Si veda in proposito l'articolo e il volume: M. NARDONE, «Resistenza e adattamento all'internamento amministrativo tramite l'evasione. Caso di studio dell'evasione dalla "Casa per intemperanti La Valletta" (1932-1975)», in AAVV, «... je vous fais une lettre»..., pp. 301-324. Nuove testimonianze sono analizzate in: M. NARDONE, «Mi scriva spesso...»: testimonianze di isolamento e resistenza, in «Rivista per le Medical Humanities» n. 44 (settembre-dicembre 2019), pp. 24-47.

³⁰ V. BIGNASCA, «Dal "vizio" alla "malattia": l'evoluzione dell'approccio all'alcolismo e i suoi effetti sugli istituti La Valletta e La Sapinière», in AAVV, *Alltag unter Zwang...*, pp. 474-485.

³¹ V. BIGNASCA, «Una norma sull'internamento amministrativo da rivedere: lo psichiatra Giuseppe Bosia e la proposta di una legge medico-sociale per la lotta contro l'alcolismo», in AAVV, *Des lois d'exception?...*, pp. 153-160.

numero di internamenti, l'aumento dei costi di esecuzione, la sempre maggiore importanza degli approcci socio-sanitari psichiatrici, unitamente alla discussione attorno all'adesione alla CEDU e alla necessità di estendere i diritti fondamentali, furono tra i fattori che contribuirono alla fine della pratica dell'internamento amministrativo, così come inizialmente impostata, e al conseguente mutamento degli istituti in passato utilizzati a tale scopo³².

Il collocamento extrafamiliare dei minorenni

Non solo migliaia di adulti, ma anche decine di migliaia di minori furono oggetto di misure imposte dallo Stato nel Novecento. Molti di loro crebbero in un istituto o in una famiglia diversa dal nucleo familiare d'origine. La ragione è generalmente da ricondurre a situazioni familiari considerate «irregolari», caratterizzate dall'assenza di una coppia genitoriale unita, in salute o considerata idonea all'assolvimento del suo compito. Il collocamento extrafamiliare riguardava dei bambini e delle bambine orfani/e di padre e/o di madre, abbandonati/e dagli stessi genitori, i figli e le figlie «illegittimi/e», dunque nati al di fuori del matrimonio, o di genitori separati/e. O, ancora, i minori con difficoltà caratteriali, deficit psichici o fisici e, infine, i figli/e di famiglie indigenti o di genitori carcerati od oggetto di un internamento amministrativo.

Il collocamento extrafamiliare, come l'internamento amministrativo, costituisce un fenomeno complesso per la cui comprensione è necessario ricordare tre aspetti. *In primis*, questi collocamenti non avvenivano soltanto per iniziativa dello Stato come misura coercitiva imposta tramite una procedura amministrativa. A volte, i collocamenti erano decisi dalla giustizia minorile secondo i codici cantonale (dal 1934) o, dal 1942, federale³³. In altri casi ancora, queste misure avvenivano con il consenso o su richiesta delle famiglie: l'estrema povertà e una prole numerosa erano alla base della richiesta di collocamento, in assenza del sostegno di prestazioni finanziarie statali, per molto tempo inesistenti.

Secondariamente, non tutti i minori in situazioni familiari irregolari furono collocati. Per indagarne le ragioni è necessario uno studio approfondito incentrato sulle pratiche di collocamento nel nostro cantone. È tuttavia possibile formulare due ipotesi secondo i primi riscontri archivistici: il collocamento concerneva maggiormente famiglie già sfavorite economicamente e socialmente, ipotesi già validata nel caso dell'internamento amministrativo; inoltre, tale misura poteva essere evitata nel caso in cui un parente considerato idoneo si dichiarasse disposto a prendersi

³² CPI, *L'arbitrarietà istituzionalizzata...*, pp. 70 ss.

³³ Si rinvia per i dettagli: V. GNESA, *La nascita della Magistratura dei minorenni (1942): un nuovo sguardo sulla delinquenza giovanile*, in «Bollettino della SSL» n. 23 (2019), pp. 119-146.

carico del minore. Infine, è importante rilevare che la pratica dell'abbandono, del collocamento o della presa in carico di minori risale a ben prima dell'inizio del Novecento³⁴, tra infanzia abbandonata, minori "esposti", "discoli", la cui assistenza, come in molti altri ambiti³⁵, ricadeva sull'iniziativa privata. Il contesto è caratterizzato, anche in questo caso, da uno Stato ancora lontano dallo sviluppo di politiche sociali e familiari, che preveda anche prestazioni finanziarie a sostegno delle famiglie in difficoltà. L'assistenza, come la presa a carico in istituto, era demandata alla carità privata, allora di stampo religioso³⁶.

Il disciplinamento legale della pratica

Secondo i riscontri delle ricerche preliminari, a inizio Novecento si verifica uno dei primi esempi di formalizzazione della pratica del collocamento extrafamiliare in Ticino. La legge sull'assistenza pubblica del 1903 prevedeva che il Municipio dovesse provvedere al collocamento e alla copertura delle spese per quei minori esposti a "indigenza" o "abbandono" di tipo "morale" o "materiale". In altre parole, di coloro che non potevano contare sui genitori poiché deceduti, ammalati o incarcerati, oppure poveri; o, ancora, di quei minori lasciati senza sorveglianza e soccorso o "esposti al vizio o alla mala condotta"³⁷. Se ulteriori ricerche dovranno approfondirne l'applicazione, è possibile affermare che la pratica fu in via definitiva disciplinata sul piano federale dal Codice Civile Svizzero del 1907, base legale quadro sulla quale poggiarono i successivi collocamenti extrafamiliari in Svizzera. Il suo articolo 284 prevedeva in effetti che:

Quando i figli siano esposti a durevole pericolo per il loro sviluppo fisico o mentale, o siano moralmente abbandonati, l'autorità tutoria deve toglierli alla custodia dei genitori e ricoverarli convenientemente presso un'altra famiglia o in un istituto³⁸.

Ogni cantone stabilì procedure e organi d'esecuzione diversi. La Legge ticinese d'applicazione del CCS conferì l'autorità tutoria alla Delegazione tutoria, un'istanza amministrativa istituita in ogni comune e nominata dal municipio che, di conseguenza, era competente della

³⁴ AAVV, *L'infanzia preziosa. Le politiche familiari nel Ticino dal Novecento al domani*, Pregassona 2011, pp. 56-59.

³⁵ Idem, pp. 60-61.

³⁶ Si veda per un approfondimento: AAVV, *Diocesi di Lugano e carità: dalla storia uno sguardo al futuro*, Lugano 1993.

³⁷ V. BIGNASCA, *Ricerca preliminare sulle misure coercitive...*, pp. 19-20.

³⁸ Idem, p. 21.

decisione di collocamento nei casi sopra descritti. Il suo potere, specialmente nell'interpretazione dell'articolo di legge, era dunque notevole. Esso non era limitato da un'autorità giudiziaria che potesse cassare le decisioni di collocamento – che non presupponevano la privazione dell'autorità parentale dei genitori – né il suo esercizio adeguatamente sorvegliato da parte dell'autorità di vigilanza sulle tutele, attribuita in Ticino al Dipartimento dell'Interno manchevole di risorse adeguate.

Come nel caso dell'internamento amministrativo, l'esistenza di basi legali e procedure definite non riparò la pratica da decisioni arbitrarie, da un lato per l'ampio margine di apprezzamento lasciato all'autorità decisionale nell'interpretazione di articoli di legge dai contorni indefiniti, dall'altro per la mancata verifica della correttezza delle procedure dall'autorità di vigilanza. Le testimonianze delle persone collocate mettono in evidenza una notevole discrepanza tra la legge – il cui intento era la protezione del minore – e la prassi: è ipotizzabile che esista una correlazione tra l'arbitrarietà delle misure e la natura dell'organo decisionale. In effetti, come comprovato nel caso dell'internamento amministrativo, quando le autorità erano stabilite sul piano locale (comunale), erano di milizia e beneficiavano di un margine accresciuto di potere, era maggiormente verosimile il verificarsi di misure o procedure arbitrarie³⁹. Anche in questo caso uno studio completo permetterebbe di far luce sull'applicazione di questo articolo in Ticino e sulla diversità delle prassi adottate da ciascuna Delegazione tutoria comunale, non ignorando nel contempo l'effettiva necessità del suo intervento in determinate situazioni familiari, nonché le difficoltà di vario ordine, specialmente finanziarie, cui questi organi furono perennemente confrontati. Fino alla revisione della legge sull'assistenza del 1944, in effetti, i costi di collocamento dei minori erano assunti dai comuni, alcuni dei quali in gravi difficoltà economiche: è ipotizzabile che la questione finanziaria abbia inciso sulla presa in carico dei minori, sia nella scelta dell'intervento, sia in quella dell'istituto, in un periodo in cui i comuni cercavano in ogni modo di limitare i costi e gli istituti erano sorretti dalla sola carità privata.

È dunque possibile affermare che, fino ad almeno la metà del secolo, l'autorità cantonale rimase in secondo piano rispetto a quelle locali, in cui affondavano le radici sia gli organi decisionali in materia di tutele (Delegazioni tutorie), sia gli organi responsabili dell'assunzione dei costi del collocamento. Soltanto in seguito il cantone fu più presente, specialmente con l'affermazione di politiche familiari effettive⁴⁰.

³⁹ CPI, *L'arbitrarietà istituzionalizzata...*, pp. 118 ss.

⁴⁰ AAVV, *L'infanzia preziosa...*, pp. 32-33. Meno considerati, perché considerati poco efficaci, i decreti legislativi sulla protezione dell'infanzia o dei minorenni del 1931 e del 1941.

Il fenomeno del collocamento non subì particolari variazioni sul piano legale fino al 1981, quando fu introdotta la possibilità di ricorrere a un tribunale contro le decisioni delle Delegazioni tutorie. L'unica eccezione è costituita dal concetto di «illegittimità»: se il CCS del 1907 prevedeva che l'autorità tutoria seguisse i casi di «gravidanze illegittime» e nominasse una figura maschile quale tutore, la riforma del 1976 dava maggiori garanzie alla madre e al figlio naturale, prevedendo la possibilità di assegnare l'autorità parentale alla madre non sposata e stralciando il concetto stesso di illegittimità⁴¹. La riforma è indicatrice di un cambiamento della società in atto da anni e che ebbe un'influenza anche sulle pratiche, come si vedrà più avanti.

Migliaia di minori in istituto

Quanti furono i minori oggetto di collocamento? Il tema della quantificazione è sempre oggetto di particolare attenzione sebbene allo stato attuale delle ricerche non sia possibile effettuare delle stime attendibili, anche a causa dello stato delle fonti d'archivio⁴². Non esiste in effetti una particolare statistica sul piano cantonale dei minori collocati e, di conseguenza, è necessario attingere le cifre da documenti di diversa provenienza: dagli annuari statistici da cui desumere i dati relativi alle nascite illegittime ai Rendiconti del Consiglio di Stato, che presentano le diverse casistiche oggetto di tutela e curatela («orfani», «illegittimi», «seconde nozze del genitore»). Tuttavia, queste fonti non sono in grado di indicare esattamente quanti di essi furono collocati e, neppure, di distinguere quali lo furono per una misura coercitiva imposta dallo Stato e quanti con il consenso delle famiglie, magari indotto dalle autorità o dovuto all'impossibilità di trovare alternative. Per una stima è dunque necessaria un'attenta analisi dei dati partendo in via ipotetica, come nel caso dell'internamento amministrativo, dai registri d'entrata degli istituti o dai dati forniti dal Dipartimento competente, sormontando le difficoltà legate all'assenza di fonti. Un ordine di grandezza del fenomeno è dato da un'indagine del Dipartimento Opere Sociali del 1960: secondo lo studio, nel 1959 i bambini che vivevano al di fuori della propria famiglia erano 3'078, vale a dire circa il 10% del totale dei minori dagli 0 ai 15 anni, cifra che però comprende anche i collegi con internato⁴³. Di questi, secondo i dati a disposizione, 2'338 sono stati collocati direttamente dai genitori o parenti. Sull'insieme della cifra, circa 900 erano “privi dell'ap-

⁴¹ V. BIGNASCA, *Ricerca preliminare sulle misure coercitive...*, pp. 30-31.

⁴² Alcune ragioni sono condivisibili con quelle dell'internamento amministrativo in CPI, *L'arbitrarietà istituzionalizzata...*, pp. 96-97.

⁴³ DIPARTIMENTO OPERE SOCIALI, *Risultati dell'indagine sulle case assistenziali, gli istituti e i collegi per fanciulli nel Cantone Ticino*, dattiloscritto, dicembre 1960.

poggio e della cura di una famiglia regolare”, quali orfani, illegittimi, figli di genitori divorziati, carcerati o degenti all’ONC, mentre soltanto 509 in seguito al consiglio o a un ordine delle autorità. Un numero certamente impressionante, soprattutto se fosse riconfermato nei decenni precedenti e seguenti il 1959. L’indagine indica inoltre che, a differenza di altri cantoni svizzeri in cui era privilegiato il collocamento in una famiglia per lavorare a servizio, nel Ticino era preferito il collocamento in un istituto. L’indagine ne recensisce ben 39 di diverso tipo (case assistenziali, istituti o collegi) ma, dalle ricerche preliminari, è possibile stabilire che nell’arco del Novecento furono molti di più. Tra questi, di diverso genere, si contavano gli istituti per la prima infanzia (Culla San Marco, Bellinzona), gli istituti per l’infanzia, come il von Mentlen di Bellinzona e l’orfanotrofio Vanoni di Lugano, gli istituti “rieducativi” per adolescenti, come l’Istituto femminile San Gerolamo Emiliani di Faido e l’Istituto maschile Santa Maria di Pollegio. O, ancora, istituti specializzati (il Sanatorio dei bambini a Medoscio, la Scuola ortofonica a Locarno) o generici, come il Ricovero comunale di assistenza di Lugano⁴⁴.

La quasi totalità di questi istituti era di carattere privato ed era gestita da congregazioni religiose, nel filone della carità cattolica (e protestante) che per anni ha preceduto e sostituito l’intervento di uno Stato sociale ancora da sviluppare⁴⁵. In Ticino il cantone interverrà soltanto dagli anni Sessanta, alimentando finanziariamente istituti fino ad allora in costante difficoltà finanziaria e favorendo la formazione di un personale, fino a quel momento ancora religioso, senza alcuna formazione pedagogica specifica. Queste caratteristiche, unitamente all’assenza di un efficace controllo del cantone tra le mura degli istituti, costituiscono in via d’ipotesi degli elementi di spiegazione del clima di vita difficile e fortemente autoritario all’interno delle strutture. La gestione di un grande numero di ospiti per rapporto ai sorveglianti era caratterizzata da un severo regime disciplinare – come mostrato nelle ricerche sull’internamento amministrativo –, che cambiò a rilento con i nuovi concetti pedagogici ed educativi che si svilupparono nel corso del secolo⁴⁶.

In effetti, il periodo in istituto è in genere ricordato in modo molto negativo da parte dei testimoni e delle testimoni, non soltanto per la rottura dei legami familiari ma per la vita quotidiana negli istituti stessi che, allora, avevano l’obiettivo di garantire un tenore di vita e un’istruzione minimi ai propri ospiti. Clima autoritario, severe punizioni fisiche e psichiche, alimentazione scarsa o di qualità scadente e, in alcuni casi, vio-

⁴⁴ V. BIGNASCA, *Ricerca preliminare sulle misure coercitive...*, pp. 38-40.

⁴⁵ A. GILI, *Carità ed assistenza nella storia e nella cultura*, in AAVV, *Diocesi di Lugano e Carità...*, p. 43.

⁴⁶ AAVV, *Alltag unter Zwang...*, pp. 331-368.

lenze sessuali contraddistinguono i racconti di molte persone collocate in passato. Come mostrato da alcune ricerche storiche, tali pratiche furono possibili poiché gli istituti costituivano degli universi chiusi, in cui i minori non avevano punti di riferimento negli adulti all'interno o all'esterno degli istituti e, di conseguenza, erano in balia dei sorveglianti o dei direttori che non consideravano le loro segnalazioni di maltrattamenti⁴⁷. Pur non ignorando l'esistenza di operatori e operatrici che svolsero con correttezza e professionalità il proprio lavoro all'interno delle strutture e fornirono un appoggio ai minori, le ricerche fondate su interviste alle persone collocate durante la loro infanzia mettono in evidenza le conseguenze a lungo termine del periodo in istituto: da un lato, per il loro futuro professionale, minato dall'impossibilità di intraprendere la formazione desiderata per una generalmente meno remunerata; dall'altro per le conseguenze fisiche, l'indebolimento del corpo dovuto all'alimentazione o alle punizioni, e soprattutto psichiche. Rescissione di legami familiari, difficile costruzione di una propria identità, abusi e violenza furono all'origine di disturbi da stress post-traumatico, d'ansia – di cui molte persone soffrono ancora – e che alcune di esse non ressero, togliendosi la vita⁴⁸.

Esemplificativa l'affermazione di Louisette Buchard-Molteni – pioniera nella rivendicazione dei diritti dei minori collocati – che, nel suo libro *Le tour de Suisse en cage* sul suo periodo al von Mentlen negli anni Quaranta, affermava:

«Non ritroverò mai più l'infanzia che mi fu rubata al von Mentlen. Quando cerco di ricordarmene, mi ritorna soltanto, inesorabilmente, la rivolta che dovevo ad ogni modo contenere per vivere. Era proibito lamentarsi, a fortiori protestare – tutto succedeva dunque all'interno di me. Ci vollero degli anni affinché arrivassi a dire che cosa provavo»⁴⁹.

Alcuni degli elementi appena menzionati trovano conferma nelle diverse testimonianze inerenti al Ticino oppure disponibili in lingua italiana:

⁴⁷ Si vedano a titolo esemplare in proposito: V. BIGNASCA, *Accusations d'abus sexuels: relations de pouvoir et mécanismes de surveillance à Bellechasse dans les années 1950*, in AAVV, *Alltag unter Zwang...* p. 234 ss.; Y. COLLAUD, «Les garçons en ont assez». *L'affaire Bourquin, un cas d'abus sexuels sur mineurs dans la Maison d'éducation de Vennes (1946-1948)*, in *Champ pénal/Penal field*, Vol. XIII, 2016, <https://journals.openedition.org/champpenal/9355>; A-F. PRAZ, P. AVVANZINO, R. CRETTEAZ, *Les murs du silence. Abus sexuels d'enfants placés à l'institut Marini*, Neuchâtel 2018.

⁴⁸ CPI, *L'arbitrarietà istituzionalizzata...*, p. 223 ss. Si veda altresì: R. AMMANN, A. SCHWENDENER, “*Zwangslagenleben*” – *Biografien von ehemals administrativ versorgte Menschen*, Zürich, Neuchâtel, Bellinzona, 2019.

⁴⁹ L. BUCHARD MOLTENI, *Le tour de Suisse en cage*, Yens 1995, pp. 49-50 (traduzione libera dell'autrice).

- il documentario RSI *Cresciuti nell'ombra*, originato nel 2015 dal lavoro pionieristico di raccolta di testimonianze da parte del regista Mariano Snider, in un momento in cui il dibattito pubblico in Ticino non era ancora stato avviato⁵⁰;
- il racconto auto-biografico di Sergio Devecchi *Infanzia rubata*, in cui l'autore traccia la propria storia: da bambino nato “illegittimo” e collocato in istituti protestanti, dove subì punizioni e abusi, ad affermato e stimato direttore di un istituto per giovani del Canton Zurigo⁵¹;
- il romanzo storico *Il mio nome era 125* di Matteo Beltrami, fondato sui trascorsi del padre Piero, collocato all'istituto von Mentlen negli anni Cinquanta e sottoposto a dure punizioni fisiche, ritrovatosi una volta adulto a confrontarsi con il processo di rielaborazione del proprio passato nell'ambito della richiesta del contributo di solidarietà previsto dalla legge del 2016⁵²;
- il romanzo di Begoña Feijoó Fariña *Per una fetta di mela secca*, che narra la storia di una ragazza figlia di genitori divorziati. Anche a causa della situazione di indigenza della madre, fu collocata in un istituto religioso della Svizzera interna, per poi essere affidata a una famiglia contadina⁵³.

Le testimonianze, che permettono di avvicinare il complesso tema del collocamento extrafamiliare, restituiscono le difficoltà dei protagonisti nella riappropriazione di un passato difficile, dal punto di vista della propria identità e meritano, anche in Ticino, uno studio e una considerazione approfonditi.

Dal collocamento all'affidamento

Nella seconda parte del Novecento si assiste a un cambiamento importante nella pratica del collocamento extrafamiliare, a geometria variabile secondo il cantone analizzato. Ciò fu probabilmente dovuto all'evoluzione della concezione stessa dell'infanzia, che si può riassumere in una transizione dal bambino utile, fonte di reddito per la famiglia, al bambino prezioso, meritevole di cura, attenzioni, istruzione e protezione. Inoltre, lo sviluppo delle competenze dello Stato in materia sociale e di

⁵⁰ M. SNIDER, *Cresciuti nell'ombra*, documentario RSI, trasmissione Falò, 2015.

⁵¹ S. DEVECCHI, *Infanzia rubata. La mia vita di bambino sottratto alla famiglia*, Bellinzona 2019.

⁵² M. BELTRAMI, *Il mio nome era 125. L'odissea di un bambino vittima di un collocamento in un istituto di correzione*, Balerna 2019.

⁵³ B. FEJOO FARIÑA, *Per una fetta di mela secca*, Mendrisio 2020.

politiche familiari favorì un intervento più decisivo nell'ambito di nostro interesse⁵⁴.

Nel Ticino, si registra un'evoluzione nella pratica del collocamento e dalla gestione degli istituti a seguito della Legge sulla protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 1963 e dei suoi successivi aggiornamenti. Di fatto, constatata l'insufficienza dell'iniziativa privata, il cantone riconobbe la propria responsabilità, assumendo il ruolo di promotore e di coordinatore dell'assistenza sociale nell'ambito della protezione dell'infanzia e della maternità tramite il Servizio Sociale Cantonale. Inoltre, favorì azioni preventive nel nucleo familiare d'origine tese a evitare un collocamento in istituto, da considerare come *ultima ratio*. Infine, intervenne direttamente negli istituti, in particolare elargendo sussidi alle strutture private per la costruzione, l'ampliamento, l'ammmodernamento degli stabili o l'acquisto di attrezzi, finanziando la formazione professionale del personale e garantendo una migliore sorveglianza all'interno delle loro mura⁵⁵.

Questi cambiamenti si rifletterono anche nell'istituto von Mentlen, una delle poche strutture finora oggetto di studio⁵⁶. Sotto la direzione di suor Pascalina Hoffmann, che già aveva completato la formazione di assistente sociale, l'istituto subì un'importante trasformazione. Nell'istituto bellinzonese si concretizzò il mutamento dei concetti pedagogici, con l'introduzione del gruppo-famiglia e con l'affermazione del reinserimento familiare e sociale del minore quale obiettivo del collocamento. Inoltre, si procedette all'assunzione di personale formato *ad hoc* e con il rinnovamento dell'infrastruttura⁵⁷.

Nello stesso periodo, anche le autorità cantonali riconobbero il mutato scopo degli istituti:

Mentre l'istituto, nel passato, rappresentava per lo più un semplice strumento di protezione, di soddisfacimento dei bisogni primari (vitto e alloggio), oggi gli viene richiesta un'azione terapeutica intensa volta al recupero fisico-psichico e sociale e tesa al reinserimento il più rapido possibile del minorenne nel suo ambiente familiare e sociale⁵⁸.

⁵⁴ Per un approfondimento: M. LENGWILER, A.-F. PRAZ, *Kinder- und Jugendfürsorge in der Schweiz. Entstehung, Implementierung und Entwicklung (1900-1980)*, in G. HAUSS, T. GABRIEL, M. LENGWILER (sld), *Fremdplatziert...*, pp. 29-52.

⁵⁵ V. BIGNASCA, *Ricerca preliminare sulle misure coercitive...*, pp. 26-27.

⁵⁶ L. HOFMANN (a cura di), *Il von Mentlen. Da ricovero per l'infanzia abbandonata a Centro educativo per minorenni (1911-2011)*, Bellinzona 2011.

⁵⁷ AAVV, *L'infanzia preziosa...*, pp. 84-85.

⁵⁸ Messaggio concernente una modifica della legge 15 gennaio 1963 per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza: inserimento degli art. 1^{bis} e 1^{ter} (affidamento di minorenni a famiglie e a istituti - 20.2.1970), PVGC, 7.7.1970, pp. 376-383.

Questo processo di cambiamento merita di essere studiato ulteriormente, ponendolo in un più ampio contesto di mutamento dei concetti pedagogici, della professionalizzazione del personale – di cui il Cantone Ticino si fece promotore –, della gestione di simili infrastrutture in Svizzera⁵⁹ e dell'affermazione delle politiche familiari.

Sul piano legislativo, le revisioni del CCS del 1976 e del 1978 segnarono un'evoluzione decisiva. Come accennato in precedenza, la riforma del 1976 fu varata con l'obiettivo di migliorare lo statuto giuridico del figlio e della madre naturale, abolendo il concetto di “illegittimità”. Inoltre, introdusse le prime disposizioni relative ai minorenni in affidamento presso genitori affilianti, sui quali è istituito un maggiore controllo da parte dell'autorità tutoria. Esse furono in seguito completate dall'Ordinanza federale sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) del 19 ottobre 1977⁶⁰. Mutamenti di concezione che si riflettono non solo sul piano legislativo, bensì pure su quello semantico: in questi anni si assiste alla transizione dal concetto di “collocamento” a quello di “affidamento”.

La revisione del 1978, invece, impose una modifica di rilievo nella prassi del collocamento extrafamiliare. Per le medesime ragioni legate all'adesione della Svizzera alla CEDU evocate per l'internamento amministrativo, furono modificate le disposizioni inerenti ai minorenni introducendo la possibilità di ricorso davanti a un giudice⁶¹. Dall'entrata in vigore del Codice nel 1981, in Ticino la competenza di ordinare il collocamento “in istituti appropriati” restò alla Delegazione tutoria, tuttavia con la possibilità di chiedere una decisione giudiziaria. Resta da determinare in uno studio successivo se il 1981 abbia costituito un'effettiva cesura nella pratica e in che misura fu utilizzata la possibilità di ricorrere contro le decisioni delle autorità tutorie.

Per una rilettura e una riflessione sul presente

L'esempio delle misure coercitive a scopo assistenziale mostra la pertinenza degli studi storici per l'approccio e la spiegazione di un passato considerato problematico e per stimolare riflessioni sul presente. In effetti, il ruolo degli storici e delle storie consiste nel capire e nello spiegare come alcuni fenomeni abbiano potuto verificarsi in un preciso contesto storico e sociale, secondo quanto indicato dallo storico francese

⁵⁹ Si vedano i capitoli corrispondenti in G. HAUSS, T. GABRIEL, M. LENGWILER (sld), *Fremdplatziert...* e K. HEINIGER, *Erziehungspersonal für die Jugend: Ausformung eines Berufsbildes*, in AAVV, *Alltag unter Zwang...*, pp. 517-525.

⁶⁰ V. BIGNASCA, *Ricerca preliminare sulle misure coercitive...*, pp. 30-31.

⁶¹ Idem, p. 31.

Henri-Irénée Marrou nella sua opera *De la connaissance historique*. Non si tratta pertanto di presentare giustificazioni o giudizi di valore su fenomeni passati.

Nel caso delle misure coercitive a scopo assistenziale, la ricostruzione storica di pratiche finora poco conosciute e oggetto di dibattito – permessa anche dai finanziamenti accordati dalle leggi federali – consente non solo di riabilitare le persone che ne furono vittime, rendendo loro giustizia attraverso il riconoscimento delle vicende che hanno caratterizzato la loro vita, bensì di sviluppare riflessioni sul significato di questi fenomeni nella storia Svizzera, non ignorando nel contempo l'esistenza di misure simili in molti altri Stati del mondo⁶². In questo caso, uno studio storico permette di comprendere in che modo lo Stato potesse intervenire a tal punto nella sfera privata e come legittimasse tali pratiche lesive dei diritti fondamentali degli individui ma raramente oggetto di critiche di rilievo.

L'internamento amministrativo, secondo quanto emerso dal lavoro di ricerca della CPI, ha costituito un fenomeno legittimato da norme giuridiche che infrangevano i principi basilari del diritto e protrattosi fino alla fine degli anni Settanta, pur essendo contrario alla CEDU risalente al 1950. L'arbitrarietà insita nell'interpretazione delle leggi e nella loro applicazione⁶³, la difficoltà delle persone interne nell'opporsi al provvedimento o nel denunciare violenze o negligenze subite durante l'internamento in istituti sui quali lo Stato non esercitava una vigilanza efficace erano in secondo piano rispetto all'esigenza delle autorità di gestire problemi sociali, di ordine pubblico o morale in una società intrisa dei valori borghesi e caratterizzata da una forte influenza dei valori religiosi. Tali misure, giustificate con la necessaria “normalizzazione” dell'individuo per un suo reinserimento nella società hanno comportato sofferenze, marginalizzazione e ulteriore esclusione sociale, con un impatto spesso durevole durante tutto l'arco della sua vita⁶⁴. Il prof. Marco Borghi, specialista in diritto costituzionale e del tema della privazione della libertà a scopo di assistenza, considera che queste leggi condensino un diritto diverso la cui origine e applicazione è legittimata dall'esistenza stessa di persone considerate “diverse”: in altre parole, non cittadini a pieno titolo, ma con meno diritti rispetto agli altri, che meritano di conseguenza un trattamento “diverso”⁶⁵. A suo avviso, in chiave attuale, è sicuramente opportuno riflettere sui rapporti tra Stato di diritto, giustizia e diritti

⁶² CPI, *L'arbitrarietà istituzionalizzata...*, p. 20.

⁶³ Idem, p. 377.

⁶⁴ Si veda in proposito: CPI, *L'arbitrarietà istituzionalizzata...*, pp. 223-256.

⁶⁵ V. BIGNASCA (a cura di), *Il diritto per le persone più vulnerabili...*, pp. 48-49.

fondamentali, più precisamente sulle attuali pratiche di privazione della libertà di natura amministrativa, sui diritti dei pazienti lungodegenti in istituto – specialmente persone anziane o portatrici di handicap, non protette da leggi *ad hoc* come i pazienti in psichiatria – e sui meccanismi dell'emarginazione sociale, sempre validi pur in un contesto radicalmente diverso⁶⁶.

Nell'ambito del collocamento extrafamiliare, invece, le ricerche storiche hanno mostrato che tale misura consisteva nell'unico intervento dello Stato possibile, secondo le norme in vigore, prima dello sviluppo di politiche sociali e familiari in aiuto ai nuclei familiari considerati in difficoltà. L'assenza di prestazioni finanziarie a sostegno delle famiglie indigenti o impossibilitate nell'autosostentarsi, – a causa della scomparsa, della malattia, della carcerazione o internamento di un genitore –, la morale del tempo che escludeva anche giuridicamente la possibilità per la madre nubile di detenere l'autorità parentale sul figlio naturale, all'epoca definito “illegittimo”⁶⁷, e il mancato sostegno e vigilanza statali sugli istituti privati, veri e propri universi chiusi nel loro funzionamento, sono fattori determinanti per lo sviluppo di esperienze di collocamento traumatiche per i minori. Le ricerche evidenziano a questo proposito una notevole discrepanza tra le intenzioni del legislatore – la protezione del minore – e la prassi, spesso caratterizzata dall'arbitrarietà e da carenze di diverso genere riscontrate negli istituti⁶⁸. Il loro scopo è proprio quello di spiegare le divergenze tra intenti e realtà, ricollocando in un contesto più ampio di storia sociale le testimonianze e ricostruendo il funzionamento di un sistema complesso e multi sfaccettato, non condannando *a priori* l'intervento di uno Stato spesse volte necessario, come nei casi di violenza domestica o di manifesta negligenza, o le buoni intenzioni che animavano alcuni tutori e membri delle Delegazioni tutorie comunali.

Questa complessità determina quindi la difficoltà nell'attribuire una responsabilità univoca, del tutore o della Delegazione tutoria che ha deciso il collocamento: pare più fruttuoso interrogarsi sul concetto di una responsabilità maggiormente condivisa, frutto di un sistema ancorato a precise norme sociali, fondamento di norme giuridiche e modalità d'intervento raramente contestate. Oppure, ancora, sulla ristrettezza dei mezzi e delle carenze legislative che hanno contraddistinto l'intervento delle autorità prima della progressiva affermazione dello Stato sociale nel

⁶⁶ Si veda a questo proposito: V. BIGNASCA (a cura di), *Il diritto per le persone più vulnerabili...*, pp. 57-59.

⁶⁷ Si noti, anche in questo caso, l'influenza dei valori patriarcali e, in particolare, dell'idea di famiglia tradizionale in cui i genitori rivestono ruoli specifici in funzione del genere.

⁶⁸ G. HAUSS, T. GABRIEL, M. LENGWILER (sld), *Fremdplatziert...*

secondo dopoguerra e delle difficoltà delle famiglie nel proprio sostentamento economico come pure nella limitazione delle nascite.

L'attenzione al sistema del collocamento è sicuramente utile, come nel caso dell'internamento amministrativo, per una riflessione in chiave attuale sulle modalità e i luoghi della presa in carico dei minorenni che non possono restare con la propria famiglia, nell'intento di interrogarsi regolarmente sulla perfettibilità di pratiche e interventi che toccano da vicino l'individuo, le sue libertà e i suoi diritti fondamentali⁶⁹.

⁶⁹ Per ulteriori spunti si veda in particolare: A.-F. PRAZ, «A quoi ça sert de faire cette histoire?». *Enjeux scientifiques et politiques des recherches de la Commission indépendante d'experts sur les internements administratifs*, in SCHWEIZERISCHE ARCHIVDIREKTORINNEN- UND ARCHIVDIREKTOREN-KONFERENZ (a cura di),...